

REGOLAMENTO (UE) N. 100/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quindicesima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la quindicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 1º febbraio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 240,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

